



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 283** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 336/AA e N. 337/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 336/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 464 pf 20-21 adottato nei confronti del Sig. Andrea TRENTIN e della società A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA TRENTIN, Direttore Sportivo della società A.S.D. Todis Lido di Ostia, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva perché in data 12 dicembre 2020, al termine della gara valevole per il campionato di serie A calcio a 5 svoltasi ad Ostia Lido (Roma), tra la A.S.D. Todis Lido di Ostia e Mantova Calcio a 5 SSDARL, scendeva dagli spalti dove era posizionato ed aggrediva prima verbalmente con numerosi insulti e poi fisicamente con una violenta testata al volto il Sig. Cristiano Rondelli secondo allenatore del Mantova Calcio a 5;

A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Direttore Sportivo, Sig. Andrea TRENTIN, così come sopra descritte

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea TRENTIN e dal Sig. Biagio LA BRUNA in qualità di Presidente pro tempore per conto della società A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 12 (dodici) mesi di inibizione per il Sig. Andrea TRENTIN e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. TODIS LIDO DI OSTIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 337/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pf 20-21 adottato nei confronti del Sig. Nicolò REBONATO e della società A.S.D. ACADEMY PESCONTINASETTIMO, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLÒ REBONATO, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ACADEMY PESCONTINASETTIMO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, e 38, comma 4 delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. GAZZANI Nereo, già in precedenza allenatore non tesserato della società A.C.D. ARBIZZANO fino alla terza giornata del campionato 2020/2021, di tesserarsi e ricoprire il ruolo, nella medesima stagione, di allenatore responsabile della prima squadra per la società A.S.D. ACADEMY PESCONTINASETTIMO, militante nel campionato di seconda categoria Comitato Regionale Veneto L.N.D.;

A.S.D. ACADEMY PESCONTINASETTIMO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicolò REBONATO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY PESCONTINASETTIMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicolò REBONATO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY PESCONTINASETTIMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina